



SETTORE

MANOVRE

**I NUOVI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
DEL C.D. "DECRETO SOSTEGNI-BIS"**

RIFERIMENTI

- Art. 1, DL n. 73/2021

IN SINTESI

Nell'ambito del c.d. "Decreto Sostegni-bis", recentemente pubblicato sulla G.U., al fine di sostenere le imprese / lavoratori autonomi / titolari di reddito agrario colpiti dall'emergenza COVID-19 è stato previsto il riconoscimento di 3 nuove tipologie di contributo:

- un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti già beneficiari del contributo del c.d. "Decreto Sostegni", pari a quanto riconosciuto in precedenza, senza la necessità di presentare un'ulteriore domanda;*
- un contributo a fondo perduto, "alternativo" al precedente, a favore dei titolari di partita IVA con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito una riduzione del fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 rispetto al periodo 1.4.2019 - 31.3.2020. Tale contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita domanda;*
- un contributo a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19, con ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni, che hanno subito un peggioramento del risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019 non inferiore ad una percentuale che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto. Per il riconoscimento del contributo in esame è richiesta, in particolare, la presentazione del mod. REDDITI 2021 entro il 10.9.2021.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

SO *fisco*
SCHEDE OPERATIVE

ilnotiziario



RIPRODUZIONE VIETATA

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. 25.5.2021, n. 123, il DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis", in vigore dal 26.5.2021 contenente *"Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali"*.

L'art. 1 del Decreto in esame prevede il riconoscimento di 3 distinte nuove tipologie di contributo:

1. un contributo a fondo perduto **riconosciuto in automatico**, senza necessità di presentare alcuna domanda, ai soggetti che hanno già **richiesto e ottenuto** il contributo previsto dall'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" (si rammenta che per la fruizione di tale **beneficio** è necessario presentare all'Agenzia delle Entrate l'**apposita domanda entro il 28.5.2021** - Informativa SEAC [25.3.2021, n. 94](#));
2. un contributo a fondo perduto, **"alternativo"** al precedente, per i titolari di partita IVA che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito una **riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile di almeno il 30%** nel periodo **1.4.2020 - 31.3.2021** rispetto al periodo **1.4.2019 - 31.3.2020**;
3. un contributo a fondo perduto **a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti** dall'emergenza COVID-19, titolari di partita IVA, che hanno:
 - conseguito **ricavi / compensi 2019 non superiori a € 10 milioni**;
 - e
 - subito un **peggioramento del risultato economico dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019** in misura pari o superiore ad una specifica percentuale.

1. CONTRIBUTO "AUTOMATICO"

L'art. 1, **commi da 1 a 3** del Decreto in esame prevede il riconoscimento, **in automatico, di un contributo a fondo perduto** a favore dei soggetti:

- con **partita IVA attiva** al 26.5.2021;
- **che hanno presentato la domanda e ottenuto il riconoscimento** del predetto contributo a fondo perduto previsto dall'art. 1 del citato DL n. 41/2021 (Informative SEAC [24.3.2021, n. 93](#); [25.3.2021, n. 94](#); [26.3.2021, n. 95](#); [31.3.2021, n. 100](#); [8.4.2021, n. 109](#); [19.5.2021, n. 154](#) e [24.5.2021, n. 157](#)).



Per beneficiare del "nuovo" del contributo il soggetto interessato non deve aver **restituito il precedente contributo**, ovvero lo stesso non deve risultare **indebitamente percepito**.

Si rammenta che possono / hanno potuto usufruire del contributo previsto dal c.d. "Decreto Sostegni", i titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**.
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR;
- con **ricavi** ex art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "*nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto*" (**2019** per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- con un ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi 2020 inferiore almeno del 30%** dell'ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi 2019**.

Il "nuovo" contributo a fondo perduto:

- è riconosciuto:
 - per il **medesimo importo, ossia in misura pari al 100%, del "contributo Decreto Sostegni"**;
 - **automaticamente**, ossia **senza necessità di presentare un'ulteriore domanda** da parte del soggetto interessato;
- è **usufruibile con la medesima modalità** già scelta dal beneficiario nella domanda presentata ai fini del "contributo Decreto Sostegni" e pertanto:

- è corrisposto dall'Agenzia delle Entrate mediante **accredito diretto sul c/c bancario** / postale sul quale è stato **erogato il precedente contributo**;
ovvero
- è riconosciuto sotto forma di **credito d'imposta**, qualora il richiedente abbia optato per tale modalità di fruizione relativamente al precedente contributo.

In altre parole i soggetti con partita IVA attiva al 26.5.2021 che hanno già inviato la domanda ed ottenuto il "contributo Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato / corrispettivi medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, ricevono in automatico, senza necessità di inoltrare una nuova domanda, un'ulteriore **tranche di aiuti del medesimo importo**.

Esempio 1

La Zeta e Alfa sas ha usufruito del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni" calcolato sulla riduzione del fatturato medio mensile 2020 rispetto a quello del 2019, per € 3.000.

La società ha scelto di richiedere l'accredito del contributo sul proprio c/c.

La società beneficia del nuovo contributo previsto dal c.d. "Decreto Sostegni-bis" ex art. 1, commi da 1 a 3, DL n. 73/2021, in "automatico", tramite accredito sul c/c bancario, senza necessità di presentare un'ulteriore domanda e per il medesimo importo di € 3.000.

2. CONTRIBUTO "ALTERNATIVO"

L'art. 1, **commi da 5 a 15** del Decreto in esame, introduce un **contributo a fondo perduto** "alternativo" rispetto quello sopra esaminato, considerando un **diverso periodo temporale di riferimento ai fini del calcolo della riduzione del fatturato / corrispettivi**, fermi restando gli altri requisiti, criteri di calcolo e modalità già previste dal citato art. 1, DL n. 41/2021.

Tale contributo è riconosciuto sia ai soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni" sia ai soggetti che non vi hanno beneficiato.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame **spetta** ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

Posto che ai fini in esame non rileva il regime fiscale adottato, l'agevolazione è riconosciuta anche ai **contribuenti forfetari / minimi**.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulta non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR. Considerato quanto chiarito dall'Agenzia nella Circolare 14.5.2021, n. 5/E (Informativa SEAC [19.5.2021, n. 154](#)), i promotori finanziari, non essendo riconducibili alla categoria di soggetti in esame, possono usufruire del contributo.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo "alternativo" è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);

- ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

VERIFICA LIMITE RICAVI / COMPENSI 2019

Per verificare il limite di ricavi / compensi 2019, stante l'analogia del contributo in esame con quello previsto dal citato art. 1, DL n. 41/2021, è possibile fare riferimento ai chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nella Guida operativa / istruzioni alla domanda di riconoscimento di tale contributo nonché nella citata Circolare n. 5/E e pertanto:

- in caso di esercizio di **più attività** va considerata la somma dei ricavi / compensi riferiti a tutte le attività;
- i **soggetti titolari di reddito agrario / attività agricole connesse** (ad esempio, agriturismi, allevamento, ecc.) in luogo dei ricavi devono fare riferimento al volume d'affari (rigo VE50 mod. IVA 2020). Se il soggetto non è tenuto a presentare la dichiarazione IVA può essere considerato il fatturato / corrispettivi 2019. Qualora lo stesso oltre all'attività agricola eserciti altre attività commerciali / di lavoro autonomo, va considerata la somma del volume d'affari di tutti gli intercalari del mod. IVA 2020;
- considerato che il contributo spetta anche all'**erede che prosegue l'attività del de cuius**, in caso di prosecuzione intervenuta nel 2019, i ricavi / compensi 2019 vanno individuati sulla base di entrambi i modd. REDDITI del de cuius e dell'erede;
- i **contribuenti forfetari** considerano i **dati riportati nel quadro LM** del mod. REDDITI e, in particolare, a colonna 3 dei rigi da LM22 a LM27.

VERIFICA RIDUZIONE FATTURATO / CORRISPETTIVI

Come accennato, per usufruire del beneficio in esame è richiesto che l'ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020 - 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del **fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019 - 31.3.2020**.

Fatturato medio mensile		Riduzione fatturato medio 1.4.2020-1.3.2021	30% fatturato medio mensile 1.4.2019-31.3.2020	Spettanza contributo
1.4.2020-31.3.2021	1.4.2019-31.3.2020			
€ 70.000	€ 100.000	€ 30.000	€ 30.000	SI
€ 75.000	€ 100.000	€ 25.000	€ 30.000	NO

A tal fine va fatto riferimento alla **data di effettuazione** delle operazioni (cessione di beni / prestazione di servizi). In particolare, vanno considerate le **operazioni che hanno partecipato alle liquidazioni IVA periodiche dei predetti periodi del 2019 / 2020 / 2021**, considerando anche i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA.



Come precisato nella Relazione illustrativa, per i soggetti che hanno **attivato la partita IVA dall'1.1.2019**, il contributo in esame spetta a condizione che si sia verificata la riduzione (almeno pari al 30%) del fatturato / corrispettivi.

Per individuare la riduzione del fatturato / corrispettivi possono essere tenute in considerazione le precisazioni fornite dall'Agenzia nella Circolare 21.7.2020, n. 22/E, nonché nella citata Circolare n. 5/E (di seguito si riportano i chiarimenti maggiormente "significativi").

Distributori di carburanti	Mentre per la verifica del limite di accesso al beneficio vanno considerati i ricavi 2019 al netto del prezzo corrisposto al fornitore, ai fini dell'individuazione della riduzione di fatturato è necessario considerare le somme che lo costituiscono e, in particolare, le operazioni che hanno concorso alle liquidazioni IVA periodiche del 2019 / 2020 / 2021.
-----------------------------------	--

Imprenditori agricoli esonerati ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72	<p>Vanno considerate le operazioni per le quali l'acquirente / committente ha emesso l'autofattura.</p> <p>Qualora l'imprenditore agricolo eserciti l'attività esclusivamente nei confronti di consumatori finali, è necessario fare riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia di volume d'affari, pari a € 7.000, per l'applicazione del regime di esonero.</p>
Autotrasportatori	<p>Rilevano solo le operazioni effettuate nel 2019 / 2020 / 2021.</p> <p>Non assumono rilevanza le particolari modalità di annotazione / fatturazione consentite a tali soggetti ex art. 74, comma 4, DPR n. 633/72, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • annotazione delle fatture emesse entro il trimestre successivo a quello di emissione; • emissione di un'unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente.
Contribuenti forfetari	<p>È necessario avere riguardo alla data di effettuazione dell'operazione ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le fatture immediate e corrispettivi, rispettivamente alla data della fattura (in caso di fattura elettronica va fatto riferimento alla data riportata a campo 2.1.1.3. "Data") e alla data del corrispettivo giornaliero; • per le fatture differite, alla data dei ddt / documenti equipollenti richiamati in fattura (in caso di fattura elettronica va fatto riferimento alla data riportata a campo 2.1.8.2. "DataDDT").
Regime IVA per cassa	<p>Il soggetto che nel 2019 ha adottato il regime IVA per cassa ex art. 32-bis, DL n. 83/2012 e che nel 2020 ha applicato il regime IVA ordinario, "<i>per ragioni di semplificazione</i>" deve considerare comunque la data di effettuazione dell'operazione (in caso di fattura immediata, data fattura / data corrispettivo giornaliero e in caso di fattura differita data dei ddt / documenti equipollenti).</p>
Agenzie di viaggio	<p>Il momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 74-ter, comma 7, DPR n. 633/72 corrisponde con la data:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di pagamento integrale del corrispettivo. Come stabilito dall'art. 1, comma 6, DM n. 340/99 non assume rilevanza il pagamento di acconti; <p>ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"> • se anteriore, di inizio del viaggio / soggiorno, ossia la data della prima prestazione di servizio a vantaggio del viaggiatore. <p>Ai fini in esame non rileva il fatto che l'annotazione, ai sensi del comma 5 del citato DM n. 340/99, possa essere effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione anche ai fini delle liquidazioni IVA periodiche.</p>
Rimborso anticipazioni in nome e per conto del cliente	<ul style="list-style-type: none"> • Vanno considerati i corrispettivi delle operazioni non rilevanti ai fini IVA; • è necessario tenere conto delle operazioni per le quali il soggetto, ancorché non obbligato, abbia emesso una fattura. <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • non rilevano le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni in nome e per conto del cliente ex art. 15, comma 1, n. 3), DPR n. 633/72; • rilevano: <ul style="list-style-type: none"> – i rimborso spese (ad esempio, di viaggio, vitto, alloggio) addebitati in fattura al committente; – le spese addebitate al cliente da parte del professionista a titolo di imposta di bollo; – le somme ex art. 13, comma 5, DPR n. 633/72 relative alla cessione di beni acquistati / importati con detrazione dell'IVA ridotta (ad esempio, cessione autovettura per il cui acquisto l'IVA è stata detratta nella misura del 40%).

Si ritiene altresì possibile considerare quanto riportato nelle istruzioni al modello di richiesta del contributo di cui al citato DL n. 41/2021 e pertanto:

- vanno considerate **tutte le fatture attive** (al netto dell'IVA) **con data di effettuazione dell'operazione compresa tra l'1.4 ed il 31.3** degli anni di riferimento (2019 - 2020 / 2020 - 2021);
- va tenuto conto delle **note variazione** di cui all'art. 26, DPR n. 633/72 con data compresa nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- i commercianti al minuto / soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72 devono considerare **l'ammontare complessivo dei corrispettivi** (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate nei mesi di riferimento del 2019 - 2020 / 2020 - 2021;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le **cessioni di beni ammortizzabili**;
- nel caso di **ventilazione** ovvero operazioni effettuate con applicazione del **regime del margine** ovvero operazioni effettuate da **agenzie di viaggi**, per le quali risulta "difficoltoso" il calcolo delle fatture / corrispettivi al netto IVA, l'importo può essere riportato al lordo IVA (con riferimento al 2019, 2020 e 2021);
- per i soggetti che effettuano **operazioni non rilevanti ai fini IVA** (ad esempio cessioni di tabacchi, giornali e riviste) all'ammontare delle operazioni fatturate / corrispettivi rilevanti ai fini IVA vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini IVA.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specificata percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2020-31.3.2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi del periodo 1.4.2019-31.3.2020**.

Tale percentuale è differenziata a seconda che il soggetto interessato abbia o meno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021.



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.

Soggetti che hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

Per i soggetti che hanno già beneficiato del "contributo Decreto Sostegni", la percentuale applicabile è individuata nelle seguenti misure, differenziate a seconda dei **ricavi / compensi 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	60%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	50%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	40%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	30%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	20%

Qualora il soggetto interessato, per effetto della presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo di cui al DL n. 41/2021, abbia ottenuto il **contributo "automatico"** sopra esaminato e lo stesso sia:

- **inferiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, **ha diritto al maggior ammontare del contributo**. In tal caso il contributo già corrisposto mediante accredito sul c/c ovvero riconosciuto nella forma di credito d'imposta è scomputato da quanto spettante;
- **superiore al contributo "alternativo"** individuato con le percentuali sopra evidenziate, l'Agenzia non provvede a dare *"seguito all'istanza"*.

Esempio 2

La Alfa e Beta snc presenta la seguente situazione.



Ricavi 2019	€ 161.000
Fatturato 1.4.2019 - 31.3.2020	€ 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020 - 31.3.2021	€ 114.500 → media mensile 114.500 / 12 = € 9.542

Riduzione fatturato → Media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 13.783 - 9.542 = 4.241

% riduzione fatturato → % riduzione media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 4.241 / 13.783 x 100 = 30,77%

Poiché la riduzione media mensile risulta superiore al 30%, la società ha diritto al contributo "alternativo", così determinato: 4.241 x 50% = € 2.120,50.

Considerato che la società ha beneficiato del contributo "automatico" di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000, il contributo "alternativo" effettivamente spettante è pari ad € 120,50 (2.120,50 - 2.000).

Esempio 3

Con riferimento all'esempio 2 si ipotizzi la seguente situazione.




Ricavi 2019	€ 161.000
Fatturato 1.4.2019-31.3.2020	€ 165.400 → media mensile 165.400 / 12 = € 13.783
Fatturato 1.4.2020-31.3.2021	€ 117.200 → media mensile 117.200 / 12 = € 9.767

Riduzione fatturato → Media mensile 1.4.2019-31.3.2020 - media mensile 1.4.2020-31.3.2021 = 13.783 - 9.767 = 4.016

% riduzione fatturato → % riduzione media mensile periodo da 1.4.2019 a 31.3.2020 - media mensile periodo da 1.4.2020 a 31.3.2021 = 4.016 / 13.783 x 100 = 29,14%



Poiché la riduzione media mensile del fatturato risulta inferiore al 30%, la società non ha diritto al contributo "alternativo". La stessa società beneficia comunque del contributo "automatico" di cui all'art. 1, commi da 1 a 3 del Decreto in esame per € 2.000.



Soggetti che non hanno beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021

La percentuale applicabile per la determinazione del contributo per i soggetti che non hanno già beneficiato del contributo ex DL n. 41/2021 è individuata nelle seguenti misure maggiorate, differenziate a seconda dei **ricavi / compensi 2019**.

Ricavi / compensi 2019	Percentuale applicabile
non superiori a € 100.000	90%
superiori a € 100.000 e fino a € 400.000	70%
superiori a € 400.000 e fino a € 1.000.000	50%
superiori a € 1.000.000 e fino a € 5.000.000	40%
superiori a € 5.000.000 e fino a € 10.000.000	30%

**RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO**

Il contributo "alternativo" è riconosciuto previa presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate di un'apposita domanda:

- da inviare a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica;
- da presentare direttamente, da parte del soggetto interessato, ovvero tramite un intermediario abilitato con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



È espressamente richiesta la trasmissione della **Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA relativa al primo trimestre 2021** (in scadenza il 31.5.2021) **prima della presentazione della domanda** per il riconoscimento del contributo in esame.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere usufruito, analogamente a quanto previsto per il "contributo Decreto Sostegni", secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;

- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare "**nella sua totalità**" in compensazione nel mod. F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

3. CONTRIBUTO PER I SOGGETTI CON PEGGIORAMENTO ECONOMICO

L'art. 1, **commi da 16 a 24** del Decreto in esame, prevede il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti "maggiormente" colpiti dall'emergenza COVID-19.



Il contributo in esame è **subordinato all'autorizzazione dell'UE**.

SOGGETTI BENEFICIARI

Il contributo in esame spetta ai soggetti titolari di partita IVA, residenti in Italia:

- esercenti **attività d'impresa / lavoro autonomo**;
- titolari di **reddito agrario** di cui all'art. 32, TUIR.

SOGGETTI ESCLUSI

Il contributo a fondo perduto in esame **non spetta**:

- ai soggetti la cui **partita IVA risulti non attiva al 26.5.2021**;
- agli Enti Pubblici di cui all'art. 74, TUIR;
- agli intermediari finanziari / società di partecipazione di cui all'art. 162-bis, TUIR.

CONDIZIONI RICHIESTE

Al fine di usufruire del contributo in esame è richiesta la sussistenza delle seguenti 2 condizioni:

- **ricavi** di cui all'art. 85, comma 1, lett. a) e b), TUIR / **compensi** ex art. 54, comma 1, TUIR **non superiori a € 10 milioni** "*nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del ... decreto*" (2019 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare);
- **peggioramento del risultato economico dell'esercizio** relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, 2020) rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31.12.2019 (in generale, 2019) **in misura pari o superiore alla percentuale** che sarà individuata dal MEF con un apposito Decreto.

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è determinato applicando una **specifica percentuale**, individuata dal MEF con il predetto Decreto, alla **differenza tra il risultato dell'esercizio 2020 rispetto a quello 2019**.


Tale differenza va considerata **al netto dei contributi a fondo perduto** di cui:

- all'art. 25, DL n. 34/2020, c.d. "Decreto Rilancio";

- agli artt. 59 e 60, DL n. 104/2020, c.d. "Decreto Agosto";
- agli artt. 1, 1-bis e 1-ter, DL n. 137/2020, c.d. "Decreto Ristori";
- all'art. 2, DL n. 172/2020, c.d. "Decreto Natale";
- all'art. 1, DL n. 41/2021, c.d. "Decreto Sostegni";
- all'art. 1, commi da 1 a 3 e da 5 a 13, DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis".



Il contributo a fondo perduto **non può essere superiore a € 150.000**.



RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO

Il riconoscimento del contributo in esame è subordinato alla presentazione, in via telematica, all'Agenzia delle Entrate **di un'apposita domanda**, la quale:

- **va inviata**, a pena di decadenza, **entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura telematica**;
- può essere presentata **direttamente dal soggetto interessato ovvero tramite un intermediario abilitato** con delega alla consultazione del Cassetto fiscale.

Le modalità ed i termini di presentazione della domanda saranno definiti dall'Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento.



La domanda può essere trasmessa esclusivamente se la **dichiarazione dei redditi** del periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 (in generale, **2020** - mod. REDDITI 2021), è **presentata entro il 10.9.2021**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo in esame può essere usufruito secondo le seguenti **2 modalità alternative**:

- **direttamente**. In tal caso l'Agenzia delle Entrate provvede all'**accredito** dello stesso **sul c/c bancario / postale intestato / cointestato** al soggetto beneficiario;
- a seguito di **scelta irrevocabile** del beneficiario, quale credito d'imposta da utilizzare **"nella sua totalità" in compensazione nel mod. F24** esclusivamente tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Fisconline / Entratel).



Tale scelta riguarda **l'intero ammontare del contributo**. Non è pertanto possibile richiedere in parte l'erogazione diretta e in parte l'utilizzo in compensazione.

Va evidenziato che in tal caso **non operano** i limiti di:

- € 700.000 annui per l'utilizzo in compensazione dei crediti, ex art. 34, Legge n. 388/2000 (aumentato a € 2 milioni per il 2021 ad opera dell'art. 22, DL n. 73/2021);
- € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI, ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007.

Non opera altresì la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/2010 in base alla quale la compensazione è preclusa fino a concorrenza dei debiti erariali iscritti a ruolo di ammontare superiore a € 1.500 per i quali è scaduto il termine di pagamento.

ASPETTI COMUNI DEI CONTRIBUTI

I contributi a fondo perduto in esame:

- **non sono tassati** ai fini IRPEF / IRES / IRAP;
- **non rilevano** ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR.

Con riguardo alle 3 tipologie di contributo sopra esaminate, i commi 3, 15 e 26 dell'art. 1 del Decreto in esame richiamano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nei commi da 13 a 17 dell'art. 1, DL n. 41/2021, e pertanto per le nuove misure agevolative rilevano le condizioni ed i limiti previsti dalla Sezione 3.1 *"Aiuti di importo limitato"* della Comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 final della Commissione UE contenente il *"quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"*.

Il contributo, usufruito nel rispetto delle predette condizioni / limiti, può essere cumulato con altri aiuti autorizzati dalla medesima Sezione 3.1. A tal fine, per effetto dell'integrazione del citato art. 14 ad opera del comma 28 del Decreto in esame, l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni previste nella citata Sezione 3.1.

Qualora l'impresa intenda avvalersi anche della Sezione 3.12 della predetta Comunicazione riferita agli *"Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti"*, rilevano le condizioni ed i limiti previsti da tale ultima Sezione. A tal fine l'impresa deve presentare un'apposita autocertificazione attestante l'esistenza delle condizioni di cui al paragrafo 87 della stessa.



Con la modifica pubblicata il 28.1.2021 la Commissione UE ha elevato il massimale di aiuto della Sezione 3.1 da € 800.000 a € 1.800.000 e quello della Sezione 3.12 da € 3 milioni a € 10 milioni.

REGIME SANZIONATORIO

Sono applicabili le disposizioni contenute nei commi da 9 a 14 dell'art. 25, DL n. 34/2020.

In particolare, per effetto di quanto stabilito dal comma 13 del citato art. 25, nel caso in cui il **contributo sia in tutto o in parte non spettante**:

- l'Agenzia delle Entrate provvede al relativo recupero con applicazione:
 - della sanzione di cui all'art. 13, comma 5, D.Lgs. n. 471/97 (dal 100% al 200%);
 - degli interessi ai sensi dell'art. 20, DPR n. 602/73 (4% annuo);
- è applicabile l'art. 316-ter, C.p. (reclusione da 6 mesi a 3 anni) per indebita percezione di erogazioni ai danni dello Stato.

